REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI CAPRIASCA

I COSTITUZIONE

Art.1

Conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi e gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) è istituito nel **Comune di Capriasca un Corpo Pompieri**, posto sotto la sorveglianza del Municipio, che la esercita tramite il capo dicastero competente.

Art. 2

Il Corpo Pompieri di Capriasca è classificato con la denominazione di centro di soccorso di categoria B nell'organizzazione cantonale dei corpi pompieri (art. 6 Regolamento LLI).

II ZONA DI INTERVENTO

Art. 3

Il comprensorio di intervento del Corpo Pompieri di Capriasca è stabilito dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo (Regolamento d'applicazione).

Art. 4

In caso di necessità il Corpo Pompieri di Capriasca interviene anche al di fuori del comprensorio assegnato, su richiesta del Dipartimento competente o del Corpo pompieri interessato e quando situazioni particolari lo richiedono.

Art. 5

I Comuni inclusi nel comprensorio di intervento del Corpo Pompieri di Capriasca sono convenzionati con il Comune per l'assunzione dei relativi oneri finanziari della gestione del corpo, secondo una specifica chiave di riparto. La Convenzione fisserà pure altri punti, relativi al funzionamento, agli obblighi dei Comuni nell'ambito della manutenzione della rete degli idranti, fornitura di piani catastali, ecc.

La convenzione intercomunale, dopo l'approvazione da parte dei Comuni interessati, deve essere sottoposta per la ratifica alla Sezione degli Enti Locali.

III COMPOSIZIONE

Art. 6

Il Corpo Pompieri di Capriasca ha un organico di 40 militi, così organizzato:

- un comandante con il grado di l° tenente o tenente
- un vicecomandante con il grado di tenente o aiutante
- un furiere
- un sergente maggiore
- due sergenti
- un caporale ogni 8 militi

L'acquisizione di ogni grado è sottoposta al rispetto delle normative cantonali e presuppone l'assolvimento dei corsi federali e cantonali previsti per queste funzioni.

Art. 7

La distinzione di appuntato sarà conferita ai militi particolarmente meritevoli.

Art. 8

Le incorporazioni e le promozioni sono di competenza del Municipio su proposta del comandante e sono subordinate alla ratifica del Dipartimento competente. Il primo anno di servizio (scuola di base) è considerato di prova.

Art. 9

Possono entrare a far parte del corpo uomini e donne che hanno un'età compresa dai 18 ai 35 anni, dichiarati idonei dal Medico cantonale. Deroghe al limite d'età massima sono consentite per eventuali nuove assunzioni di dipendenti comunali, ai sensi dell'art. 76 del ROD, entro i limiti delle disposizioni cantonali. Di regola i militi devono risiedere in modo stabile nel comprensorio.

A partire dai 50 anni di età i pompieri devono essere sottoposti ad una visita di controllo ogni 2 anni che attesti l'idoneità a svolgere il servizio pompieristico. Il comandante del corpo può ordinare, in ogni tempo, una visita di controllo.

L'età massima per appartenere al corpo pompieri è fissata a 60 anni.

Art. 10

Le dimissioni devono essere motivate ed inoltrate per iscritto tramite il comandante del corpo. Le dimissioni come pure le destituzioni sono comunicate al Dipartimento competente a cura del Municipio.

IV ISTRUZIONE E ALTRI SERVIZI

Art. 11

Durante l'anno si svolgono periodicamente, sotto la direzione del comandante e in conformità delle direttive del Dipartimento competente, delle esercitazioni di istruzione, necessarie a mantenere efficiente il Corpo Pompieri.

Di regola una delle esercitazioni sarà organizzata nella forma delle "porte aperte", a favore dell'autorità e della popolazione, con lo scopo di dimostrare i campi di intervento, la preparazione e l'efficienza dei militi, nonché il parco veicoli e attrezzi.

Art. 12

La partecipazione alle esercitazioni è obbligatoria; eventuali impedimenti motivati e di carattere eccezionale, sono da comunicare tempestivamente per iscritto, al comandante.

Art. 13

Oltre alle esercitazioni periodiche il comandante può ordinare corsi di perfezionamento e di formazione per quadri e militi, nonché per quanto attiene al mantenimento del grado di istruzione per i portatori di apparecchi di protezione della respirazione, secondo le disposizioni del Regolamento formazione di base dei pompieri (almeno 6 esercitazioni annuali).

Art. 14

Il programma delle esercitazioni periodiche è allestito dal comandante del corpo e sarà inviato al Dipartimento competente per l'approvazione.

Art. 15

I militi sono istruiti conformemente ai Regolamenti ed alle prescrizioni della Federazione svizzera e della Federazione cantonale dei pompieri. Per quanto riguarda gli interventi fanno pure stato le direttive dei singoli Dipartimenti, secondo la rispettiva sfera di competenza (incendi urbani e chimici, rispettivamente boschivi e calamità naturali).

V COMANDO

Art. 16

Al comandante incombe il compito dell'amministrazione generale del corpo, dell'istruzione dei militi, della coordinazione e assegnazione dei servizi. I quadri subalterni coadiuvano il comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione.

Art. 17

Il comandante è responsabile dell'amministrazione, della gestione e della contabilità del corpo, come pure delle infrastrutture a lui messe a disposizione dal Comune.

Deve inoltre adempiere ai seguenti compiti:

- entro la fine del mese di ottobre presentare i conti preventivi.
- entro la fine del mese di gennaio presentare i conti consuntivi, dettagliando l'attività svolta, gli interventi, i corsi cantonali e l'istruzione, lo stato del corpo, le ammissioni e le dimissioni.

Art. 18

Il comandante fa parte di diritto della commisione comunale di sicurezza pubblica ed è a disposizione delle autorità comunali per l'applicazione delle normative di Legge nel settore, in particolare per quanto concerne le misure di prevenzione, in caso di incombenti pericoli naturali, catastrofi, ecc.

VI RETRIBUZIONE E TRATTENUTE

Art. 19

Le indennità di intervento e quelle di istruzione per i corsi previsti dalla pianificazione stabilita o approvata dai Dipartimenti competenti sono a carico dello Stato. Le altre indennità sono a carico dei Comuni.

Art. 20

Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato l'intervento.

Art. 21

I militi percepiscono l'indennità annua per le esercitazioni cui sono chiamati nell'ambito dell'istruzione periodica o particolare. Le retribuzioni sono adeguate automaticamente al rincaro, come prevede l'articolo 7 del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri del 21 dicembre 1994, qualora l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo sarà stato almeno del 10%.

L'indennità è fissata come seque:

Grado	Soldo (fisso)	Indennità esercitazione 1/2 giornata	Supplemento esercitazione 1/1 giornata
Comandante (ten o Iten)	1'500.00	90.00	60.00
Vice comandante (aiut o ten)	1'000.00	70.00	45.00
Furiere	800.00	70.00	45.00
Sergente maggiore	800.00	70.00	45.00
Sergente	600.00	70.00	45.00
Caporale	600.00	70.00	45.00
Appuntato	300.00	60.00	40.00
Pompiere	200.00	55.00	40.00

Responsabile manutenzione veicoli	440.00
Aiutante manutenzione veicoli	220.00
Responsabile APR	220.00
Responsabile pulizia deposito	220.00
Segretariato del corpo	660.00

Art. 22

Le indennità per i corsi di perfezionamento e di formazione all'interno del corpo sono parificate a quelle cantonali, mentre per altri servizi è fissata un'indennità oraria di fr. 25.00 adeguate automaticamente al rincaro, analogamente all'art. 21.

Art. 23

Le assenze ingiustificate a qualsiasi servizio comandato comportano una trattenuta sull'indennità annuale. L'importo è pari all'indennità per le esercitazioni di cui all'art. 21. Le trattenute sono versate alla cassa del corpo.

Sono riservate le misure disciplinari di cui all'articolo 28.

VII MATERIALE E VEICOLI

Art. 24

Il Comune mette a disposizione del Corpo gli spazi occorrenti per il ricovero dei veicoli e del materiale nonché adeguati locali per lo spogliatoio, i servizi, le riunioni e l'istruzione teorica.

Art. 25

I veicoli e il materiale devono essere mantenuti, 24 ore su 24, pronti all'impiego.

Art. 26

L'impiego dei veicoli e delle attrezzature e delle infrastrutture per scopi estranei al servizio soggiacciono ad un'autorizzazione da parte del comandante, secondo il criterio di eccezionalità, tenuto conto dei limiti delle normative cantonali.

Art. 27

I pompieri sono tenuti a conservare in perfetto stato, in ogni momento, l'equipaggiamento personale ricevuto con l'incorporazione.

Essi sono responsabili della custodia e in caso di danneggiamento o smarrimento devono provvedere, a loro spese, alla sostituzione.

L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.

VIII MISURE DISCIPLINARI

Art. 28

Le violazioni dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comportano, a seconda della loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- a) l'ammonimento:
- b) la multa sino a fr. 200.00;
- c) la sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese a un massimo di un anno:
- d) la destituzione.

E' riservata, se del caso, l'azione penale.

Art. 29

L'adozione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nell'ambito della quale al milite interessato dovrà essere accordata la possibilità di essere sentito e di essere eventualmente assistito.

Art. 30

I provvedimenti disciplinari sono applicati dal Municipio su proposta del Comandante e saranno comunicati all'interessato in forma scritta. Contro le decisioni di cui all'art. 28 è dato

ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

IX ONORIFICENZE

Art. 31

Alla fine di ogni anno il Comandante propone al Municipio e rispettivamente alla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri, le onorificenze da consegnare ai militi che hanno raggiunto i seguenti traguardi di servizio:

- 10 anni indennità annuale doppia + onorificenza comunale
- 15 anni indennità annuale doppia + onorificenza comunale
- 20 anni indennità annuale doppia + onorificenza comunale e cantonale
- 25 anni indennità annuale doppia + onorificenza comunale e cantonale
- 30 anni indennità annuale doppia + onorificenza comunale e cantonale
- 35 anni indennità annuale doppia + onorificenza comunale e cantonale
- 40 anni indennità annuale doppia + onorificenza comunale e cantonale

X DISPOSIZIONE FINALI

Art. 32

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le disposizioni di Legge cantonale in materia, nonché le direttive federali e cantonali relative alla formazione dei pompieri.

Art. 33

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale di Capriasca e successiva ratifica della Sezione degli Enti Locali. L'approvazione del presente Regolamento comporta pure la revoca delle precedenti disposizioni.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 09 del 12 aprile 2010.

Per il Consiglio comunale

Giorgio Cattaneo, Presidente

Tiziano Delorenzi, Segretario

Erika Giovannini e Francesco Mora, Scrutatori

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato esposto agli albi comunali, a norma di Legge, per 30 giorni, dal 15 aprile 2010

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti Locali con risoluzione no. 229 RE 11025 del 16 agosto 2010.